

Allegato 1



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI
Servizio 1

Prot. n. 17055 del 18/7/2011

Il Resp. del Procedimento: dott. Giovanni Cocco Tel. 091/7074428 – Fax n. 091/7074748

OGGETTO: L.R. 23.12.2000, n. 30 (artt. 8-9-10-11) e D.P.R. 24.03.2003, n. 8 - Variazioni territoriali – Notifica D.A. n. 472 del 13.07.2011

RACCOMANDATA A.R.

e p. c.:

Al Sig. Sindaco del comune di
RACALMUTO

Al Sig. Sindaco del comune di
GROTTE

Al Comitato per la rettifica dei confini tra
Grotte e Racalmuto
c/o Sig. Collima Giuseppe
Via Confine, n. 46
RACALMUTO

Per gli adempimenti di competenza si notifica, ad ogni effetto di legge, originale del D.A. n. 472 del 13.07.2011, già trasmesso, con la nota prot. n. 17031 del 18.07.2011, alla G.U.R.S. per la pubblicazione, concernente l'autorizzazione all'avvio delle procedure dell'iter referendario riguardante il progetto di variazione territoriale proposto dal Comitato per la rettifica dei confini territoriali, tra i comuni di Racalmuto e Grotte, attraverso il passaggio di porzione di territorio e di popolazione dal comune di Racalmuto al comune contermino di Grotte, che dovrà svolgersi secondo le fasi e nei termini fissati e regolamentati dal comma 1 dell'art. 4 del D.P. 24.03.03, n. 8.

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(dott. Giovanni Cocco)

Giovanni Cocco



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott. Angela Milone)

Angela Milone

D.A. n. 472 / Servizio 1°

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il T.U. delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con D.P. Reg. 20.8.1960, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 20.3.1967, n. 223. e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che ha introdotto la tessera elettorale personale a carattere permanente in sostituzione del certificato elettorale;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, così come modificata dall'art. 102 della l.r. 26 marzo 2002, n.2, recante "Norme sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare le disposizioni dettate in materia di variazioni territoriali dei comuni per le quali è, altresì, prevista la preventiva consultazione referendaria delle popolazioni interessate;

VISTO il Regolamento per la disciplina della consultazione referendaria di che trattasi, emanato con Decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2003, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 26 del 6 giugno 2003;

VISTI i dati risultanti dall'ultimo censimento generale della popolazione, pubblicati nel S.O. della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 81 del 7 aprile 2003;

RICHIAMATI i pareri del C.G.A. n. 749/06 reso nell'adunanza del 07.11.06, n. 360/08 reso nell'adunanza del 23.09.08, n. 207/09 reso nell'adunanza del 02.09.09 e n. 948/10 reso nell'adunanza dell'01.09.2010;

VISTO il progetto di variazione territoriale proposto dal Comitato per la rettifica dei confini territoriali, tra i Comuni di Racalmuto e Grotte, attraverso il passaggio di porzione di territorio e di popolazione dal Comune di Racalmuto al Comune contermini di Grotte;

CONSIDERATO che il progetto di variazione territoriale è stato oggetto di procedimento istruttorio, al fine di verificarne la legittimità, ai sensi dell'art. 10 comma 2) della L.R. n. 30/2000, con riferimento a quanto prescritto dai punti b), c), e d) dell'art. 2 del D.P. 24.03.2003 n. 8, conclusosi con la relazione prot. n. 16784 del 24.07.09, dalla quale la popolazione interessata alla consultazione referendaria risulta essere, nella sua interezza, la popolazione del comune di Racalmuto, il cui territorio deve subire modificazioni per il passaggio di parti di territorio e di popolazione al comune contermini di Grotte, nella considerazione che alla stessa è stato riconosciuto un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda parti del territorio;

RICHIAMATO il D.A. n.1073 del 30.11.2009 con il quale il Sindaco del comune di Racalmuto è stato autorizzato all'indizione della consultazione referendaria, alla luce delle risultanze istruttorie di cui alla relazione prot. n. 16784 del 24.07.09;

PRESO ATTO che avverso il decreto di autorizzazione della consultazione referendaria, n. 1073/2009, il comune di Grotte ha proposto ricorso al T.A.R. Sicilia – Sez. Palermo reg. gen. n. 228/2010, in esito al quale il Giudice amministrativo di primo grado, con la sentenza n. 2662 del 26.02.2010, ha annullato parzialmente il D.A. n. 1073 del 30.11.2009, limitatamente alla parte in cui si individua la popolazione chiamata a partecipare alla consultazione referendaria.

CONSIDERATO che questo Dipartimento, con la memoria prot. n. 9574 del 15.04.2010, ha rassegnato le proprie considerazioni acché l'Avvocatura dello Stato potesse valutare l'opportunità di sottoporre la questione alla giurisdizione superiore, attraverso l'appello della sentenza n. 2662/10, per un ulteriore vaglio da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa.



CONSIDERATO che alla luce delle motivazioni e delle osservazioni formulate dalle Amministrazioni comunali interessate testè sinteticamente riferite, tenuto conto dei principi indicati dai commi 3-4-5 e 7/bis dell'art. 8) della L.R. n.30/2000, al fine di individuare "popolazioni interessate", aventi diritto a partecipare alla consultazione referendaria obbligatoria per le fattispecie previste dal comma 1 del richiamato art. 8), nonché i termini di applicazione di tali principi, per quanto attiene le modalità ed i criteri attraverso i quali individuare il corpo elettorale interessato alle consultazioni referendarie e conseguentemente le regole che determinano l'individuazione della titolarità di taluni diritti in testa a determinati cittadini, con la conseguente esclusione della stessa titolarità nei confronti di altri cittadini, illustrati dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, con i pareri emessi in materia di variazioni territoriali, nonché delle indicazioni tratte dalla Giurisprudenza Amministrativa e Costituzionale, alle quali si è fatto cenno, per tutto quanto riportato nella relazione istruttoria conclusiva del procedimento, prot. n. 13456 del 13.06.2011, si ritiene applicabile quanto prescritto dal comma 3 dell'art. 8 della l.r. n. 30/2000, per cui "popolazione interessata" alla consultazione referendaria, risulta essere *"nella sostanza interezza la popolazione del comune di Racalmuto, il cui territorio deve subire modificazioni, unitamente a parti di popolazione"*, nella considerazione che alla stessa deve *"riconoscersi un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda parti del territorio e di popolazione"*, per cui saranno chiamati a esprimere il loro voto *"tutti i cittadini elettori residenti"*, nel comune di Racalmuto;

RITENUTO che tale individuazione è determinata dalla considerazione che nel caso di specie non si rinvenivano le condizioni ipotizzate dalla giurisprudenza costituzionale, per ritenere il gruppo che chiede di staccarsi dal territorio di Racalmuto *"già esistente come fatto sociologicamente distinto, collegato con un'area eccentrica rispetto al capoluogo, quindi con una sua caratterizzazione distintiva, circostanze alle quali deve aggiungersi come requisito rilevante, che se ricorre la circostanza della limitata entità della popolazione rispetto al totale, lo stesso non può dirsi per il territorio"*, considerazioni alle quali si aggiunge che nel caso di specie la richiesta di variazione territoriale proviene da un gruppo che, si ritiene, non ha una nitida differenziazione complessiva che lo rende già di per sé autonomo, rispetto ad un gruppo organizzato di carattere pubblico come sono i comuni, i cui singoli soggetti che ne fanno parte hanno fra loro una qualche comunanza più o meno intensa, *"che non è mai solo l'elemento oggettivo del territorio, ma che è connessa ad usi, costumi, dialetti, cemento storico, comunanze geografiche, coerenza sociale, costumanze religiose, specificità folcloristiche, etc."*

CONSIDERATO che per l'indizione della consultazione referendaria da parte del Sindaco del comune di Racalmuto, tenuto in quella sede a specificare che il territorio oggetto della variazione territoriale riguardante la rettifica dei confini con il comune di Grotte è quello che risulta segnato nel progetto pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10, comma 2 della l.r. n. 30/2000, occorre l'autorizzazione di questo Assessorato;

ATTESO che, così come risulta dalle conclusioni dell'istruttoria compiuta, sussistono le condizioni per procedere all'emanazione del decreto di autorizzazione alla consultazione referendaria;



VISTA, quindi, la conseguente relazione conclusiva del procedimento, prot. n. 13456 del 13.06.2011, che s'intende parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dalla quale emerge che con le deliberazioni consiliari, n. 21 dell'11.03.2009 e n. 50 del 20.05.2009, nonché con la relazione prot. n. 3817 del 07.04.2011, pervenuta in riscontro alla richiamata nota prot. n. 4810/11, il Comune di Racalmuto si è espresso negativamente in merito al progetto di rettifica dei confini con il comune contermino di Grotte, adducendo una serie di motivazioni, riconducibili ai diffusi interessi di tutta la popolazione residente, come di seguito sintetizzati:

° il comune di Racalmuto, giusto D.P.C.M. 02 aprile 2003, ha una popolazione legale di 10.051 abitanti, dato numerico che assicura una serie di prerogative, quali il mantenimento della Segreteria Generale di II[^]B, del sistema elettorale proporzionale per il rinnovo degli organi amministrativi, del numero dei medici di medicina generale, del poliambulatorio, dell'attuale pianta organica delle farmacie e del presidio di guardia medica;

° il trasferimento della popolazione residente nella porzione di territorio interessato alla variazione, determinata in 552 abitanti, di cui 427 aventi diritto al voto, lascerebbe invariata la classe demografica del comune di Grotte, che ad oggi dai dati risulta avere 6208 abitanti, mentre per Racalmuto comporterebbe il declassamento a comune con meno di 10.000 abitanti, con conseguenze negative per le prerogative prima accennate, oltre, ad esempio, per i trasferimenti finanziari statali e regionali;

° dal combinato disposto del comma 4 e del comma 7bis dell'art. 8 della l.r. n. 30/2000, emerge che la consultazione referendaria non va riferita all'intera popolazione, qualora alla stessa non possa riconoscersi un interesse qualificato per intervenire nel procedimento che riguarda parte di territorio rispetto al quale non abbia un diretto collegamento e la variazione di territorio e di popolazione sia di limitata entità;

° la restante popolazione, rispetto a quella residente nei territori da trasferire, mantiene un diretto collegamento con il territorio in questione, stante che molti cittadini racalmutesi, ancorché non residenti nei territori interessati al progetto di variazione dei confini, sono titolari di rilevanti interessi nella zona, come ad esempio la titolarità di beni immobili;

° mentre risulta esigua la popolazione da trasferire (552 abitanti), quindi al di sotto del 30%, lo stesso non può dirsi per il territorio oggetto di variazione, la cui estensione di 13,61 chilometri quadrati, rappresenta il 20% dell'intero territorio comunale, pari a 68,31 chilometri quadrati.

VISTE, altresì, le motivazioni che hanno originato il progetto di variazione territoriale posto in essere dal Comitato Promotore e condiviso dal comune di Grotte, come riportate nella relazione conclusiva del procedimento prot. n. 13456 del 13.06.2011, che si rinvergono nella Relazione Tecnica Illustrativa allegata al progetto approvato dal Consiglio comunale di Grotte con la Deliberazione n. 7 del 12.02.2008, di seguito sintetizzate:

° il centro abitato del comune di Grotte si trova ubicato al limite del territorio comunale, limitrofo al comune di Racalmuto, situazione che nel passato ha indotto alcuni cittadini grottesi, proprietari di terreni ricadenti nel territorio di Racalmuto, a realizzare in questi territori le loro case, dando vita a nuovi quartieri che, nel corso degli anni, hanno avuto una vistosa urbanizzazione, anche se con insediamenti abitativi più vicini al centro di Grotte, rispetto al centro di Racalmuto, quale comune territorialmente di appartenenza;

° le superiori circostanze logistiche e territoriali, hanno fatto sì che i cittadini residenti nei territori in questione, hanno sviluppato le loro attività sociali e ricreative presso il comune di Grotte, pur rimanendo legati sotto il profilo amministrativo al comune di Racalmuto, con le incidenze poste in rilievo nella Relazione Tecnica Illustrativa, quali, ad esempio, quelle relative al servizio postale.

DECRETA

Art. 1 - E' autorizzata, per le finalità di cui all'art. 8, comma 1-lett. d), della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, la consultazione referendaria sul progetto di variazione territoriale riguardante la rettifica dei confini tra i comuni contermini di Racalmuto e Grotte, pubblicato all'Albo Pretorio di entrambi gli Enti ai sensi dell'art. 10, comma 2. della l.r. n. 30/2000.

Art. 2 - La consultazione referendaria, da espletare nei termini e secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 del D.P.Reg. 24 marzo 2003. n. 8. sarà indetta dal Sindaco del Comune di Racalmuto e riguarderà, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della l.r. n. 30/2000, nella sua interezza la popolazione del comune di Racalmuto il cui territorio deve subire modificazioni per il passaggio di parti di territorio e di popolazione al comune contermini di Grotte, nella considerazione che alla stessa deve riconoscersi un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda parti del territorio, come specificato nelle premesse del presente provvedimento.

Art. 3 - La scheda di votazione da utilizzare per la consultazione, di colore verde, deve avere le caratteristiche di cui alle tabelle A e B allegate al D.P.Reg. n. 8/2003 e riportare il seguente quesito: *"Volete che il territorio dei comuni di Racalmuto e Grotte sia variato e rettificato nei confini secondo le indicazioni del progetto di nuova delimitazione territoriale?"*

Art. 4 - Per l'espletamento delle operazioni di voto è autorizzato l'utilizzo dei sigilli delle sezioni elettorali, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.P. 24.03.2003, n. 8.

Art. 5 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 13 LUG 2011



L'ASSESSORE

(Dr.ssa Caterina Chinnici)

